



COMUNE DI PONZA

PROVINCIA DI LATINA

Piazza Carlo Pisacane, 4 – C.A.P. 04027

Tel. 0771/80108 – Fax. 0771/809718 - Sito internet: www.comune.ponza.lt.it

ORDINANZA

N. 84	OGGETTO: INTEGRAZIONE DELL'ORDINANZA SINDACALE N. 61 DEL 29 MAGGIO 2026 - DISCIPLINA DELL'ATTIVITÀ DI COMMERCIO SU AREE PUBBLICHE IN FORMA ITINERANTE. STAGIONE BALNEARE 2026.
DEL 08-07-2026	

IL SINDACO

Premesso che

-il D. Lgs. 114/1998 ad oggetto *“Riforma della disciplina relativa al settore del commercio, a norma dell'articolo 4, comma 4, della legge 15 marzo 1997, n. 59”* ha modificato profondamente la regolamentazione e la programmazione del settore commercio in sede fissa e su aree pubbliche, attribuendo agli enti locali una funzione programmatrice importante ed essenziale, delegando in modo particolare alle Regioni il compito di stabilire con propria legge le norme di attuazione della riforma e il compito di definire gli indirizzi e i criteri applicativi per la regolarizzazione delle attività del commercio su aree pubbliche.

- ai sensi dell'art. 27 comma 1 lett. a) del sopra richiamato decreto si definisce commercio sulle aree pubbliche, *“l'attività di vendita di merci al dettaglio e la somministrazione di alimenti e bevande effettuate sulle aree pubbliche, comprese quelle del demanio marittimo o sulle aree private delle quali il comune abbia la disponibilità, attrezzate o meno, coperte o scoperte”*.

-l'art. 36 della Legge n.22/2019 *“Testo unico del commercio”* definisce il commercio su aree pubbliche, *“l'attività di vendita di merci al dettaglio, con riferimento ai settori merceologici alimentare e non alimentare ovvero ad entrambi, e la somministrazione di alimenti e bevande effettuate sulle aree pubbliche, attrezzate o meno, coperte o scoperte, comprese quelle del demanio marittimo o sulle aree private delle quali il comune abbia la disponibilità”*;

- l'art. 40, comma 6, della Legge n.22/2019 consente l'esercizio del commercio nelle aree demaniali dietro rilascio di nulla osta da parte delle competenti autorità, che stabiliscono le modalità e le condizioni per l'utilizzo delle aree predette;

-l'autorizzazione rilasciata ai sensi dell'art. 49 della Legge n.22/2019 abilita: *“a) all'esercizio del commercio in forma itinerante sul territorio nazionale”*;

-l'art. 49, comma 3 della medesima legge, stabilisce *“L'esercizio del commercio in forma itinerante permette di effettuare soste esclusivamente per il tempo necessario a servire la clientela. I comuni con popolazione residente inferiore ai 5.000 abitanti ovvero carenti sotto il profilo dell'insediamento commerciale e dell'assortimento merceologico, possono individuare percorsi sui quali consentire soste di durata maggiore”*;

Considerato che

-è intenzione dell'Amministrazione Comunale:

- sostenere l'attività imprenditoriale del commercio su aree pubbliche;

- favorire gli insediamenti commerciali su aree pubbliche destinati al miglioramento delle condizioni di esercizio delle piccole e medie imprese già operanti sul territorio interessato, anche al fine di salvaguardare i livelli occupazionali reali;

- assicurare il rispetto del principio della libera concorrenza e favorire l'equilibrato sviluppo delle diverse tipologie distributive;

- favorire la realizzazione di una rete distributiva che, in collegamento con le altre funzioni di servizio, assicuri la migliore produttività del sistema e la qualità dei servizi da rendere al consumatore;

- garantire un minimo di servizi al pubblico in determinate zone dell'isola, soprattutto in corrispondenza di arenili e scogliere, che presentano una elevata carenza;

Tenuto conto della necessità, altresì, di salvaguardare le zone aventi valore archeologico, storico, artistico e ambientale;

Considerato inoltre che

- il Comune di Ponza nel periodo estivo accoglie notevoli afflussi di turisti che frequentano zone dell'isola, soprattutto in corrispondenza di arenili e scogliere ovvero di aree decentrate, sprovvisti di servizi in sede fissa per il pubblico;

- la conformazione orografica dell'isola di Ponza è caratterizzata da arenile e scogliere raggiungibili esclusivamente via mare, nonché da una rete viaria particolarmente ristretta, tortuosa e complessa, e che il transito quotidiano (andata e ritorno) di veicoli commerciali ingombranti, in concomitanza con i picchi di traffico turistico mattutino e serale (specie durante il deflusso dalle aree balneari), determinerebbe gravi ripercussioni sulla fluidità della circolazione stradale e sulla pubblica sicurezza;

- rientra nel preminente interesse di questa Amministrazione tutelare la sicurezza pedonale e veicolare, nonché ridurre l'impatto ambientale in termini di inquinamento acustico ed atmosferico, evitando un inutile e dannoso via vai quotidiano di mezzi pesanti lungo le strade isolate al termine della giornata lavorativa;

- per le oggettive e peculiari caratteristiche logistiche del territorio comunale, l'obbligo di rientro quotidiano dei veicoli in apposite aree di deposito (spesso distanti o inesistenti nelle adiacenze delle aree di vendita) risulterebbe sproporzionatamente gravoso per gli operatori e contrario agli obiettivi di snellimento del traffico perseguiti dall'Ente;

Ritenuto che, il ricovero notturno del mezzo sul posto, rigorosamente a battenti chiusi e a vendita terminata, risponde esclusivamente a un'esigenza di viabilità e ordine pubblico, ponendosi come stretta necessità organizzativa che non snatura in alcun modo il carattere itinerante e temporaneo dell'attività commerciale autorizzata;

Dato atto che a seguito della ricognizione effettuata dagli uffici competenti e depositata presso gli stessi, tramite la quale sono state individuate delle aree da destinare alla sosta per il commercio su aree pubbliche in forma itinerante in modo da sopperire alle rappresentate carenze di servizi e/o problematiche legate alla criticità della viabilità;

Ravvisata la necessità di dover disciplinare limitatamente per la stagione balneare 2026, nelle more di una regolamentazione specifica da parte dell'Ente, l'attività esercitata dai commercianti su area pubblica che intendono operare in forma itinerante, ovvero con mezzi mobili e soste, affinché venga svolta ordinatamente in considerazione dell'importanza che tale forma di commercio assume, specialmente nelle zone maggiormente critiche in termini di viabilità e carenti di esercizi commerciali, anche su aree del demanio marittimo con l'intento di prevenire altresì qualunque forma di abusivismo commerciale;

Valutato, pertanto, di vietare durante la stagione balneare 2026 il commercio itinerante su arenili/scogliere ed altre aree simili ad esclusione di quelle attività in possesso dei titoli autorizzativi

per l'esercizio dell'attività di commercio itinerante su aree pubbliche e per le quali sono stati rilasciati i nulla osta da parte delle competenti autorità, come previsto dal sopra citato art.40 c.6 della L.R. 22/2019;

Dato atto che trattasi di disposizioni di carattere temporaneo e limitate alla stagione balneare 2026 nelle more di un riesame del vigente Regolamento comunale del commercio sulle aree pubbliche e dell'entrata in vigore degli atti pianificatori adottati e in via di approvazione da parte degli Enti competenti che possono avere riflessi diretti e indiretti relativamente alle aree interessate;

Richiamate - l'Ordinanza Sindacale n. 38 del 31/03/2015; - l'Ordinanza Sindacale n. 66 del 12/06/2020; -l'Ordinanza Sindacale n. 61 del 29 maggio 2026, recante la disciplina del commercio su aree pubbliche in forma itinerante per la stagione balneare 2026, della quale la presente costituisce integrazione e specificazione

Visto l'art.195 del D. Lgs. 31.03.1998, n.112, "Conferimento di funzioni e compiti amministrativi dello Stato alle Regioni e agli Enti Locali, in attuazione del Capo I della legge 15.03.1997, n.59";

Visto il D.P.C.M. 21/12/1995;

Visto il Codice della Navigazione approvato con R.D 30.03.1942, n.327 ed il relativo regolamento di esecuzione approvato con D.P.R. 28.06.1949, n.631;

Visto il T.U.E.L, approvato con D.Lgs 18.08.2000, n.267;

Vista la Legge n.114/98 art.27 "Commercio al dettaglio su aree pubbliche";

Vista la Legge n.22/2019 art.49 "Autorizzazione all'esercizio del Commercio su aree pubbliche in forma itinerante";

Visto il Regolamento Regionale n.19/2016 per finalità turistiche ricreative;

Vista la vigente Ordinanza di Balneazione;

Considerato quanto sopra sposto

ORDINA E DISPONE

1. Il commercio ambulante sull'arenile, sulle scogliere ed altre aree simili dell'Isola di Ponza è vietato ad esclusione di quelle attività in possesso dei titoli autorizzativi per l'esercizio del commercio itinerante su aree pubbliche, ai sensi dell'art. 40, comma 2 lett. b) e art. 49 della L.R. n. 22/2019, e per le quali sono stati rilasciati i nulla osta da parte delle competenti autorità;
2. L'attività di vendita con sosta può essere esercitata dai titolari dei titoli di cui al precedente punto 1., nelle sole aree fruibili del territorio isolano la cui conformazione territoriale non consente una circolazione agile e in sicurezza dei mezzi e di per sé sprovviste dei servizi in sede fissa e privi di tale offerta (come da ricognizione ed individuazione degli uffici competenti), consentendo soste di durata maggiore al fine di garantire servizi minimi all'utenza costituita in prevalenza dai numerosi turisti che frequentano l'isola, secondo le seguenti articolazioni orarie: - dalle ore 10.00 fino al calar del sole in aree destinate prevalentemente ad utenza balneare; - dalle ore 10.00 alle ore 24.00 in aree destinate ad utenza generica;
3. È fatto obbligo di utilizzare all'uopo mezzi e/o attrezzature idonei sotto il profilo igienicosanitario;
4. È fatto divieto di arrecare disturbo o turbativa ai bagnanti e di arrecare alcun pregiudizio e/o limitazione alle attività balneari;
5. È fatto divieto di utilizzare mezzi audiovisivi e/o strumenti di amplificazione sonora che possano arrecare disturbo alla quiete pubblica;
6. Nelle aree individuate ai sensi del precedente punto 2 esclusivamente al termine dell'orario di esercizio dell'attività autorizzata, e al fine di prevenire criticità alla viabilità locale tutelando la sicurezza stradale è consentito il ricovero del mezzo utilizzato per il commercio itinerante, purché:
 - sia cessata ogni attività di vendita;
 - il mezzo rimanga chiuso al pubblico;
 - non vengano effettuate attività di preparazione di alimenti e bevande;

- non siano realizzate opere edilizie, ancoraggi permanenti o manufatti idonei a stabilizzare definitivamente il mezzo;
 - siano rispettate le prescrizioni igienico-sanitarie, ambientali e di sicurezza, nonché quelle impartite dalle competenti Autorità demaniali e marittime.
 - Nelle aree di cui al punto 2, il ricovero del mezzo destinato all'esercizio del commercio itinerante, al termine dell'orario di vendita, volta al decongestionamento del traffico, costituisce modalità organizzativa connessa alle particolari caratteristiche del territorio comunale e non comporta, di per sé, il venir meno della natura itinerante dell'attività autorizzata.
7. La presente integrazione costituisce disciplina attuativa e integrativa dell'Ordinanza Sindacale n. 61/2026 e ne chiarisce le modalità applicative nelle peculiari condizioni territoriali del Comune di Ponza e non introduce deroghe alla normativa statale e regionale vigente, restando ferme le competenze delle Autorità preposte alla tutela del demanio marittimo e alla vigilanza sul commercio su aree pubbliche.

DISPONE, altresì

Di trasmettere copia della presente ordinanza:

- Alla Prefettura di Latina;
- Al Comando Stazione Carabinieri di Ponza;
- Alla Tenenza Guardia di Finanza di Ponza;
- All'Ufficio Circondariale Marittimo;
- Al Comando di Polizia Locale;

Dispone, inoltre, la pubblicazione del presente provvedimento all'Albo Pretorio e sul sito istituzionale dell'Ente.

AVVERTE

Che ai sensi dell'art.3, c.4 della Legge 241/90, avverso il presente provvedimento può essere proposto ricorso al Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio, entro 60 giorni dalla notifica della presente Ordinanza, in applicazione del D.Lgs 2 luglio 2010 n.104, oppure al Presidente della Repubblica, entro 120 gg dalla notifica della presente ordinanza, in applicazione del D.P.R. 24 novembre 1971 n.1199.

Lì, 08-07-2026

IL SINDACO
FRANCESCO AMBROSINO